



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 114 DEL 22/12/2023**

**OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA PER L'ANNO 2024
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'ANNO 2023**

L'anno **2023**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
NASCIUTI MATTEO	X		VENTURI SILVIA	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		FORACCHIA MARCO	X	
BARONI UMBERTO	X		NIRONI FERRARONI ALESSANDRO	X	
MONTI LUCA	X		FERRARI FABIO	X	
ROMAGNOLI GIOVANNI	X		BARBANTI MARCO	X	
RABITTI GIULIA	X		FERRARI CHIARA	X	
DEBBIA BEATRICE	X		FERRARI ENRICO	X	
RIVI ALESSIA	X		MATTIOLI ALESSANDRO	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Carotenuto**.

Il Presidente Del Consiglio **Paolo Meglioli**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **15 Consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Elisabetta Leonardi, Matteo Caffettani e Nearco Corti

Si dà atto che l'assessore Elisa Davoli partecipa alla seduta in videoconferenza, come da richiesta acquisita al prot. N 32288 del 22-12-2023.

Alla seguente discussione i consiglieri presenti sono 16 oltre al Sindaco, a seguito del entrata in aula del consigliere Marcello Gallingani (ore. 19.17);

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 114 DEL 22/12/2023

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- b) la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n.45, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

PRESO ATTO che la Nuova IMU, disciplinata dalla Legge di Stabilità 2020, riprende sostanzialmente la vecchia disciplina IMU con alcune rilevanti modifiche, e con gli accorgimenti necessari per mantenere il gettito del prelievo previsto in ambito TASI (adesso abolita) per alcune fattispecie garantendo contestualmente una semplificazione poiché elimina il doppio prelievo IMU e TASI su determinate fattispecie che si fondano su basi imponibili identiche ;

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019, art.1, sopra citata detta le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta:

- a) il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, confermando, pertanto, l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale, fatta eccezione per le categorie “di lusso”;
- b) il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,

- superficie sugli immobili stessi;
- c) il comma 744 che riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota del 7,6 per mille ;
 - d) il comma 745 che prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
 - e) il comma 758 che conferma l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e il comma 759 disciplina altre fattispecie di esenzione;

PRESO ATTO che restano confermate:

- 1) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per :
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso -categoria catastale A/1, A/8, A/9-, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che sono utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative di lusso;
 - i fabbricati di interesse storico/artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 2) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATA in materia di Contratti di **COMODATO GRATUITO** tra parenti di primo grado in linea retta, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 373446, con la quale è stato affermato un principio di diritto che esclude la possibilità di applicare la disciplina agevolata dell'IMU prevista dall'art 1, comma 747, sopra richiamato, quando comodante e comodatario sono comproprietari dell'immobile oggetto di Comodato;

DATO ATTO che:

- il comma 772 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2020 prevede la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- il comma 773 indica la gradualità nell'applicazione della deducibilità dell'IMU, stabilendo che la deducibilità si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021, mentre dal 2022 la percentuale di deducibilità sarà del 100 per cento;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 sopracitata che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari al 5 per mille stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749 che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, è pari all'1 per mille e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola al 7,6 per mille, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino al 10,6 per mille o

ridurla fino all'azzeramento;

- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille ;

- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dell'8,6 per mille con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'Art 1, comma 756, della Legge n 160/2019, secondo cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del MEF da adottarsi entro 180 gg dall'entrata in vigore della presente legge ;

CONSIDERATO che con il Decreto del 7 luglio 2023, (pubb. GU n.172/2023) , è stata data attuazione, a distanza di tre anni, all'art. 1, comma 756, sopra richiamato . Con tale decreto il MEF ha limitato la potestà dei Comuni di diversificare le aliquote IMU alle sole fattispecie individuate nel prospetto ministeriale. Ogni Comune avrebbe dovuto accedere al Portale del federalismo fiscale per compilare il prospetto che costituiva un elemento parte integrante della delibera IMU .

DATO ATTO che con il decreto legge n. 132/2023, convertito nella legge n. 170 del 27/11/2023, all' Art.6 - ter “Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU” è disposto che a fronte di numerose criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025

PREMESSO che l’articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: “... *omissis*... e) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis*...”;

PRESO ATTO :

•del dettato dell'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

•del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ;

•dell'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 predetto;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29/06/2020;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 9 del 31/01/2023 con la quale sono state adottate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2023 secondo il seguente schema :

- a) **Aliquota pari al 6 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b) **Aliquota pari al'1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
- c) **Aliquota pari all'8,6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”);
- d) **Aliquota pari al 9 per mille** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali “C/1” e “C/3”, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Se tale requisito non è rispettato si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- e) **Aliquota pari al 9,3 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** ad esclusione dei fabbricati classificati D5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille ;
- f) **Aliquota pari al 10,6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi risiedano anagraficamente ;
- g) **Aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ;

RICHIAMATO l'art 1, comma 751, della Legge 160/2019, Legge di Stabilità 2020, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c. d. “Fabbricati Merce”, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ;

PRESO ATTO che per l'anno 2024, si presume che il gettito IMU sia pari a € 5.420.000,00 ;

PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art.13, comma 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione

nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Gli atti relativi sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet sopra descritto avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);

- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

RICHIAMATO il Decreto del MEF, del 20/07/2021 adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, in merito alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che devono essere rispettate per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate dei comuni, [...] sul Portale del Federalismo Fiscale ;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso in data 14/12/2023 (*Allegato A*);

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Meglioli che comunica che, come da accordi presi alla riunione dei Capigruppo, il presente punto all'ordine del giorno (punto n. 5) e i seguenti punti fino al n. 9, ovvero:

*** PUNTO NR. 5:**

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE DI DETRAZIONI DELL'ANNO 2023

*** PUNTO NR. 6:**

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO 2023

*** PUNTO NR. 7:**

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2024 - 2026

*** PUNTO NR. 8:**

VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE, AI SENSI DELL'ART. 172 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267. ANNO 2024

*** PUNTO NR. 9:**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026 E DEI RELATIVI ALLEGATI

saranno trattati congiuntamente, mentre le votazioni avverranno separatamente.

UDITO la relazione unica dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Organizzazione e personale, Formazione personale, ricerca finanziamenti regionali, nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide, relazioni internazionali e progetti europei) e la successiva discussione, con relative dichiarazioni di voto, per la quale si rimanda al testo della trascrizione della discussione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 06 (consiglieri Alessandro Mattioli – SCANDIANO SANTORO Sindaco; Fabio Ferrari e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni, Enrico Ferrari e Chiara Ferrari – Gruppo Misto);

astenuti n. 00

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, così come deliberate per l'anno 2023

Nel dettaglio le aliquote IMU per l'anno 2024:

a) Aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nonché delle relative pertinenze, del soggetto passivo, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

b) Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

c) Aliquota pari all'8,6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");

d) Aliquota pari al 9 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3", purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Se tale requisito non è rispettato si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;

- e) Aliquota pari al 9,3 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** ad esclusione dei fabbricati classificati D5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille ;
- f) Aliquota pari al 10,6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi risiedano anagraficamente ;
- g) Aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e);
- 3) **DI STABILIRE** che per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui al punto 2) e al punto 3) alle lett. c), d) sopra indicati, oltre che per lo sconto del 50 per cento per le fattispecie previste alla lett. f) sopra indicato, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, e visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha effetto dal 1° gennaio 2024;
- 5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011, della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Decreto 20/07/2021 del MEF adottato di concerto con il Ministero dell'Interno;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE di dichiarare, con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;
contrari n. 06 (consiglieri Alessandro Mattioli – SCANDIANO SANTORO Sindaco; Fabio Ferrari e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni, Enrico Ferrari e Chiara Ferrari – Gruppo Misto);
astenuti n. 00

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267, al fine di provvedere tempestivamente alla pubblicazione del provvedimento per gli adempimenti che ne conseguono ai fini fiscali .

AI SENSI degli art. 52 e 53 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rita Carotenuto

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

